

UIL Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - E. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA
- AGENZIE FISCALI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

tel. 06/71588888 fax 06/71582046 - e-mail: uilpa@uilpa.it -

sito internet: www.uilpa.it

INFORMAZIONI SINDACALI

A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione

Ai componenti : il Comitato Centrale

il Collegio dei Revisori dei Conti.

il Collegio dei Probiviri

**Circolare n. 129
del 15 dicembre 2005**

PREVIDENZA INTEGRATIVA: PER ADESSO GLI STATALI VANNO AVANTI CON LE VECCHIE REGOLE

E' stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 200 alla G.U. n. 289 del 13-12-2005 il Decreto Legislativo n. 252 del 5 Dicembre 2005, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari".

Come è noto, si tratta del **decreto attuativo** della parte della legge-delega 243/2003 (riforma del sistema pensionistico) concernente il TFR e la previdenza integrativa. In particolare, viene disciplinato il meccanismo di conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR) ai fondi pensione integrativa, sia attraverso l'esplicita opzione dei lavoratori, sia attraverso il c.d. "**silenzio assenso**" in caso di mancata opzione. A tal riguardo, nel testo del decreto risulta valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva, nell'intento di superare il rischio di una eccessiva discrezionalità da parte dei datori di lavoro.

La data di entrata in vigore del decreto è stata differita al **1° Gennaio 2008**. Ma occorre precisare che, in ogni caso, **questo provvedimento non riguarda per il momento i pubblici dipendenti**. L'art. 23, comma 6, infatti precisa che: "*Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lett. p) della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa*".

In sostanza, questo significa che per i pubblici dipendenti dovrà essere emanato uno **specifico decreto** di attuazione. Confermiamo quindi quanto già detto in precedenti comunicati, e cioè che per il momento nessun dipendente pubblico, anche se assunto dopo il 31-12-2000 (e quindi già in regime di TFR) dovrà procedere ad effettuare entro 6 mesi l'opzione per il conferimento del TFR stesso ai fondi pensione ai sensi della L. 243/2003. Resta invece ferma fino al 31-12-2010, ai sensi della vecchia normativa, la possibilità da parte dei dipendenti assunti prima dell'1-1-2001 (e che quindi si trovano in regime di TFS) di effettuare l'opzione per la trasformazione del TFS in TFR, con adesione contestuale ad un fondo pensione collettivo di categoria. Si tratta però di una **possibilità puramente teorica** per i dipendenti pubblici appartenenti alle categorie della UIL-PA, in quanto non sono stati ancora attivati i rispettivi fondi pensione collettivi.

Fraterni saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Salvatore Bosco